CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAROTTA MICHELE e LEONE RAFFAELE

Presentata l'11 novembre 1965

Norme integrative dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In evidente contrasto con i propositi del legislatore, una non voluta omissione nell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ha determinato dolorose conseguenze a danno di talune benemerite categorie, che si trovano ad essere escluse dai beneficî previsti dal quarto comma del predetto articolo, mentre hanno sempre ottenuto ed hanno diritto a conseguire vantaggi superiori o almeno non inferiori a quelli concessi a qualsiasi altra categoria.

L'articolo 11, infatti, dopo aver stabilito i requisiti necessari per la sistemazione degli insegnanti non di ruolo, prescrive, al quarto comma, che gli ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei beneficî previsti « purché in possesso di abilitazione comunque conseguita », anche se ottenuta, cioè, con una media inferiore ai sette decimi.

È evidente che con la dizione combattenti ed assimilati non s'intendeva escludere dalla facilitazione i mutilati e invalidi di guerra e le altre categorie che godono delle medesime agevolazioni (invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, ecc.) e che possono non avere la qualifica di combattenti.

In un primo tempo, lo stesso Ministero così estensivamente interpretò la norma e infatti il decreto ministeriale 1° settembre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 14 settembre 1961, n. 229, nel determinare come dovessero documentare la loro qualifica gli insegnanti forniti di abilitazione comunque conseguita e ammessi al concorso perché ex combattenti e assimilati o perseguitati politici e razziali, incluse nell'elenco dei beneficiari anche i mutilati e invalidi di guerra, gli invalidi per servizio ed altre numerose categorie, alcune delle quali avevano diritto solamente ad una preferenza a parità di voti e non certo ad un'ammissione di favore.

La prima interpretazione dell'incompleta dizione comportava, quindi, una eccessiva estensione del beneficio, che non poteva conciliarsi con la precisa formulazione adottata nella legge, per cui si provvide ad emanare un nuovo decreto ministeriale nel quale, oltre i perseguitati politici e razziali, le categorie ammesse al beneficio venivano limitate a quelle che risultavano per legge assimilate ai combattenti.

Risultavano esclusi, pertanto, i mutilati di guerra e quelli per servizio, mai assimilati ai combattenti perché sempre ammessi a godere di maggiori beneficî.

Non è certo contestabile la seconda interpretazione adottata dal Ministero, ma è evidente che mentre ben risponde alla dizione letterale dell'articolo 11, non attua i propositi del legislatore e determina un precedente di estrema gravità a danno delle più benemerite categorie di cittadini.

Si rende quindi urgentemente indispensabile una chiara integrazione della norma che consenta di sanare la dolorosa situazione che si è determinata.

A tal fine viene sottoposta alla benevola considerazione dei colleghi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le facilitazioni previste dal quarto comma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1961, n. 831, sono riconosciute pure ai mutilati e invalidi di guerra ed assimilati.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*